

STATUTO

Art. 1 – Natura, finalità e denominazione.

1. I Comuni della Provincia dell'Aquila di: **Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello, Cappadocia, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita d'Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi, Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa D'albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pescina, Rocca Di Mezzo, San Benedetto dei Marsi, SanVincenzo Valle Roveto, Trasacco, Scurcola Marsicana, VillaVallelonga**, il cui territorio è compreso in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano del Fiume Liri-Garigliano delimitato con Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705 e modificato con Decreto n. 1679 del 15 marzo 1979 sono uniti in Consorzio fra Enti Locali ai sensi e per gli effetti della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni.

Richiamato, infine, il D.M. 15-5-2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il quale è stato modificato il DM 15 marzo 1979, che prevede tra i Comuni compresi in tutto o in parte nel Bacino Imbrifero Montano dei fiumi Liri-Garigliano, ricadenti nella provincia di L'Aquila inserisce nuovamente il Comune di Scurcola Marsicana.

Richiamati il D.M. del 20.9.1961 n. 4864 e D.M. 5.6.1963 che prevedono il riparto fra i Comuni interessati dal sovracanone afferente il Bacino Imbrifero montano Liri-Garigliano.

2. Del Consorzio potranno farne parte anche o i nuovi Comuni che eventualmente venissero costituiti e/o inseriti nell'ambito del bacino stesso, e ciò dalla data di entrata in vigore dei relativi Statuti approvati in base alla legislazione vigente dall'Autorità competente.

3. Il Consorzio è un Ente pubblico dotato di personalità giuridica ed autonomia gestionale, disciplinato dal presente Statuto e dalle leggi e decreti ad esso applicabili.

4. Il Consorzio ha la seguente denominazione:

"Consorzio Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila".
Esso ha sede in _____.

5. Il Consorzio può dotarsi di un proprio logo rappresentativo.

Art. 2 – Scopo e durata.

1. Il Consorzio, in conformità al disposto dell'art. 1, legge 27 dicembre 1953 n. 959, ha lo scopo primario di provvedere all'incasso del sovra canone, all'attribuzione del medesimo al fondo comune ed all'impiego ed all'amministrazione delle somme ivi allocate ad esclusivo favore del progresso economico e sociale delle popolazioni dei Comuni ricadenti nel Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) Fiume Liri-Garigliano – Provincia dell'Aquila".

2. Il Consorzio, previa apposita delibera assembleare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, può altresì avvalersi della possibilità, prevista dall'articolo 3 della L. 959/1953, di chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto, la fornitura diretta di energia elettrica, da cedere nel rispetto della legislazione vigente in materia di mercati energetici. Esso, inoltre, può provvedere all'impiego dell'energia elettrica spettante, ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 959/1953, sia direttamente, sia attraverso Consorzi o Società aventi dette finalità.

3. Il Consorzio, nel perseguimento dei propri obiettivi, promuove e favorisce lo svolgimento di

funzioni e servizi nelle forme di legge più opportune, ovvero esercita funzioni e servizi che gli siano delegati volti a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, del territorio, nonché la salvaguardia e la difesa dell'ambiente.

4. Il Consorzio può assumere funzioni delegate nelle seguenti materie in quanto correlate in via diretta ed indiretta alle finalità contenute nella L. 959/1953:

- Difesa del suolo
- Montagna
- Energia
- Ambiente

5. Il Consorzio è costituito a tempo indeterminato, e potrà sciogliersi, oltre che nei casi previsti dalla legge, per deliberazione di almeno tre quinti dei Comuni membri.

Art. 3 – Natura e allocazione delle risorse facenti parte del fondo comune.

1. Il Consorzio BIM costituisce il fondo comune formato dalle entrate del sovracanone nonché dalle entrate derivanti dalle compensazioni e dai risarcimenti ambientali.

2. Le risorse facenti parte del fondo comune saranno allocate nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e rotazione, ossia facendo in modo che, sul medio-lungo periodo, tutti i Comuni facenti parte del Consorzio possano beneficiarne in maniera equilibrata e soddisfacente.

Art. 4 – Organi del Consorzio e durata dei medesimi.

1. Gli organi del Consorzio sono:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. Il mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente dura cinque anni. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente uscenti rimangono comunque in carica fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Presidente.

3. Il mandato dei rappresentanti degli Enti consorziati cessa comunque con la cessazione degli organi che li hanno nominati. Tutti i componenti dell'Assemblea Generale sono rinominabili. Nessuno può essere eletto Presidente, Vice presidente, ovvero Consigliere per più di due mandati consecutivi.

Art. 5 – Composizione dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale è costituita dai rappresentanti dei Comuni.

2. Ogni Comune ha un solo rappresentante in seno all'Assemblea Generale.

3. Il rappresentante di ogni Comune è il Sindaco o suo delegato, scelto fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e a consigliere comunale, dotato di specifica competenza tecnica o

amministrativa , per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. Sino alla data della nomina, si intende che il Sindaco è il rappresentante del Comune stesso.

Art. 6 – Doveri e condizione giuridica dei membri dell'Assemblea Generale, del Consiglio Direttivo e del Presidente.

1. Il comportamento del Presidente, dei Consiglieri e dei membri dell'Assemblea Generale, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione.

2. Il Presidente, i Consiglieri ed i membri dell'Assemblea Generale hanno obblighi correlati e paritetici a quelli previsti per la carica di Consigliere ed Amministratore del Comune.

Art. 7 – Competenze dell'Assemblea.

1. Spetta all'Assemblea Generale:

- a) l'elezione del Consiglio Direttivo del Consorzio;
- b) l'elezione del Presidente del Consorzio;
- c) la nomina del revisore dei conti;
- d) l'approvazione del piano degli interventi;
- f) l'approvazione del bilancio preventivo e sue variazioni, nonché del conto consuntivo del Consorzio;
- g) l'approvazione e la modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
- h) di deliberare in ordine ad acquisti e alienazioni immobiliari e patrimoniali, alle relative permuta e concessioni, costituzione o partecipazione a società;
- i) i provvedimenti relativi a tutti i problemi che ad essa vengono sottoposti dal Presidente o dal Consiglio Direttivo;
- l) la determinazione e l'attribuzione di eventuali indennità di carica e dei gettoni di presenza, tenendo presente la legislazione in materia relativa agli enti locali;
- m) nomina e revoca il Coordinatore tecnico che può essere figura abilitata , distaccata dagli Enti partecipanti o libero professionista. La sua nomina ed il compenso sono proposti dal consiglio direttivo e deliberati dall'Assemblea

Art. 8 – Funzionamento dell'Assemblea Generale.

1. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente nonché per l'eventuale assestamento di bilancio, e per l'esame e l'approvazione del bilancio preventivo.

2. L'Assemblea generale si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano necessario, ovvero ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti, i quali devono presentare domanda scritta contenente l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti sui quali l'Assemblea Generale è chiamata a discutere ed a deliberare.

3. L'avviso di convocazione viene spedito dal Presidente, anche avvalendosi di procedure telematiche, almeno 10 giorni prima della data della seduta e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti. Per l'approvazione delle delibere è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

4. Per l'approvazione delle delibere concernenti modificazioni statutarie è richiesta la maggioranza qualificata pari a 2/3 dei membri assegnati.

5. Delle discussioni e delle deliberazioni è redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario

Art. 9 – Elezione e composizione del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo del Consorzio è composto da un massimo di 5 Consiglieri, compreso il Presidente, eletti a scrutinio segreto dall'Assemblea Generale

2. L'elezione dovrà avvenire mediante la presentazione di una o più liste collegate al candidato Presidente. La lista contenente i nomi dei candidati a Presidente e a membri del Consiglio Direttivo dovrà essere depositata e protocollata dall'ufficio di segreteria del Consorzio almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea. Tale lista dovrà rispettare la parità di genere, secondo le norme vigenti per i Comuni e gli Enti Locali.

3. Risulteranno eletti il Presidente, e la lista collegata che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti. Dopo il terzo scrutinio, è sufficiente la maggioranza relativa.

4. Il Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, dura in carica cinque anni, fatto salvo il regime di proroga sino alla nomina del nuovo Consiglio.

5. Le dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo comportano la decadenza del medesimo. In qualsiasi caso, la decadenza del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

Art. 10 – Funzionamento del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni mese ed ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta alla Presidenza, sottoscritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

2. L'avviso di convocazione viene spedito ai Consiglieri dal Presidente, anche con procedure telematiche, almeno 5 giorni prima e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, nonché l'elenco degli oggetti posti all'ordine del giorno.

3. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Art. 11 – Competenze del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed in particolare delibera sulle seguenti materie:

- a) predisposizione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- b) formulazione delle proposte dei regolamenti, da sottoporre all'approvazione della Assemblea Generale;
- c) autorizza stare in giudizio per liti attive o passive nell'interesse del Consorzio;
- d) predispone ed attua, dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Generale, il piano degli interventi;
- e) adempie ogni altra competenza residuale che non sia riservata alla Assemblea Generale, al

Presidente ovvero ad altri organi.

Art. 12 - Competenze del Presidente del Consorzio

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Consorzio.
2. Al Presidente competono:
 - a) la presidenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo;
 - b) la convocazione del Consiglio Direttivo e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - c) la convocazione dell'Assemblea Generale e la fissazione dell'ordine del giorno;
 - d) la firma degli atti e dei contratti del Consorzio;
 - e) l'adozione dei provvedimenti d'urgenza per il buon funzionamento dei servizi consortili.

Art. 13 – Il Vicepresidente

1. Il Presidente nomina tra i Consiglieri il Vicepresidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 14 – Mozione di sfiducia

1. L'Assemblea può proporre una motivata mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo.
2. La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea Generale.
3. La mozione è presentata al Presidente in carica e al Segretario per l'acquisizione al protocollo dell'Ente.
4. Detta mozione, a cura del Segretario, è trasmessa ai Componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente deve convocare apposita Assemblea entro 20 giorni dall'acquisizione al protocollo della mozione. Nel caso di mancata convocazione, nel termine sopraindicato, vi provvede il Rappresentante dell'Assemblea Generale più anziano di età.
6. Il Presidente ed il Consiglio direttivo cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata da almeno tre quinti dei componenti dell'Assemblea.
7. Qualora la mozione venga approvata, il Presidente entro 30 giorni deve convocare nuove elezioni degli Organi del Consorzio, secondo le procedure previste dal presente Statuto.

Art. 15 – Organo di revisione economico-finanziaria

1. L'Assemblea Generale nomina un Revisore dei Conti scegliendolo negli Albi dei Revisori Contabili, dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
2. Il Revisore dei Conti:
 - a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio Direttivo una relazione con parere sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) assiste alle adunanze dell'Assemblea Generale quando sono all'ordine del giorno l'esame del bilancio di previsione ed il rendiconto della gestione economico-finanziaria del Consorzio;
- d) su invito del Presidente, partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo;
- e) può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.

3. In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore dei Conti ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio Direttivo entro 10 giorni dalla richiesta medesima.

Art. 16 – Segretario Consorziale

1. Il Segretario Consorziale è un dipendente di ruolo degli Enti Locali del territorio BIM in possesso di comprovate competenze giuridiche finanziarie ed organizzative.

2. Il Segretario Consorziale dipende funzionalmente dal Presidente.

3. Il Segretario Consorziale:

- a) partecipa alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
- b) coordina le strutture organizzative del Consorzio, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede alla loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi;
- c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
- d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Consorzio, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti la responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
- e) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti vigenti.

Art. 16 - Finanziamenti

1. Le finanze del Consorzio sono costituite da:

- Quote di spettanza dei Comuni aderenti al Consorzio su contributi disposti dalla legge 27/12/1953, n.959 a carico delle Aziende che abbiano le opere di presa nel bacino del Liri - Garigliano;
- Eventuali contributi dei Comuni consorziati con rapporti fissati annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione e in ragione delle percentuali di riparto stabilite per ogni singolo Ente.

Art. 17 – Piano degli interventi

1. Il Piano degli interventi è lo strumento di programmazione con il quale il Consorzio amministra i proventi del sovra canone ed altre entrate, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente Statuto.

2. Il Piano è predisposto dal Consiglio Direttivo, che ne cura altresì l'esecuzione, ed è approvato dall'Assemblea Generale.

3. Le concrete modalità di redazione del Piano sono definite con apposito regolamento.

Art. 18 – Albo del Consorzio e Sito Internet

1. Il Segretario cura la tenuta di un Albo per la pubblicazione degli atti e degli avvisi che la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono siano portati a conoscenza del pubblico.
2. L'Albo è tenuto anche in formato digitale, in un'apposita sezione del sito istituzionale del Consorzio.
3. Il Consorzio si doterà di un sito internet istituzionale per garantire la trasparenza e la pubblicità legale in adempimento alla normativa vigente.

Art. 19 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo presenta all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio di previsione entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario, di riferimento ed il conto consuntivo entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

Art. 20 – Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria, da disciplinare con il regolamento di contabilità, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni sotto l'osservanza delle legge e regolamenti vigenti in materia

Art. 21 – adesione a Federbim

1. Il Consorzio promuove il raggiungimento delle finalità statutarie anche attraverso l'adesione alla Federazione nazionale dei Bacini Imbriferi Montani (FEDERBIM)

Art. 22 – Rinvio

1. Ogni altra materia prevista espressamente dalla normativa nazionale, regionale riguardante i Consorzi BIM è recepita automaticamente nella normazione dell'Ente senza ulteriore formalità

Art. 23 – Norme di prima Applicazione

1. I Comuni che intendono aderire al Consorzio devono approvare il Presente Statuto.
2. La convocazione e la presidenza della prima adunanza dell'Assemblea Generale istitutiva del Consorzio sarà effettuata dal Componente più anziano di età.